

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1496-A -
Petizione n. 65)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA, ROSATI, RUSSO Arcangelo, COPPOLA, MONETI,
BURTULO, CACCHIOLI, PACINI, DE ZAN e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1974

Norme per il trattamento pensionistico del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia in quiescenza anterior-
mente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre
1973, n. 628 (n. 1496)

E SULLA

PETIZIONE

dei signori Giuseppe MANNARINO ed altri (n. 65)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1974

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1496, d'iniziativa dei senatori Spora ed altri, riguarda una proposta di estensione al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado inferiore a colonnello e gradi equiparati, collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1973, dell'assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, a favore appunto del personale delle Forze armate e di polizia in attività di servizio o collocato in quiescenza posteriormente al 1° gennaio 1973.

Gli stessi intendimenti persegue la petizione n. 65, presa in pari tempo in esame dalla 4ª Commissione.

Il disegno di legge e la petizione meritano la più attenta considerazione perchè con essi si tende ad eliminare un'indubbia sperequazione esistente soprattutto tra i pensionati divenuti tali prima del 1° gennaio 1973 e quelli andati in quiescenza dopo tale data.

L'esigenza di detta eliminazione appare giusta, anche se può venire obiettato che l'istituzione di nuove provvidenze a favore del personale in attività non sempre porta all'estensione delle provvidenze stesse al personale in quiescenza, trattandosi nel caso di quest'ultimo di un rapporto di prestazioni corrispettive oramai esaurito.

Nella fattispecie, infatti, questa distinzione, già di per sè discutibile in quanto l'elevazione delle somme mensili corrisposte al singolo trova giustificazione praticamente esclusiva nella necessità di un sempre più valido adeguamento dell'entità delle somme stesse ai maggiori bisogni della vita, non resiste alla considerazione che il beneficio è stato esteso altresì al personale andato in quiescenza nel periodo che va dal 1° gennaio 1973 al momento dell'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e che lo sbarramento del 1° gennaio 1973 è stato superato per il personale militare di grado superiore a tenente colonnello, così come del resto per l'alta dirigenza civile.

Ci si trova perciò di fronte ad inaccettabili discriminazioni, create dalla disparità di trattamento con altro personale in quiescenza, e per le quali non esistono concrete giustificazioni.

L'esistenza di queste discriminazioni e, comunque, di sperequazioni nel trattamento di ex dipendenti dello Stato che dovrebbero avere gli stessi diritti, esige però che si cerchi una soluzione veramente completa del problema, onde evitare nuove differenziazioni che si tradurrebbero in un incremento di reazioni negative da parte di coloro i quali, avendo gli stessi diritti, si vedessero nuovamente esclusi da una revisione della situazione oggi esistente.

Sembra pertanto alla Commissione che il problema stesso dovrebbe andare più organicamente affrontato, tenendo conto possibilmente della pari situazione degli ex dipendenti civili dello Stato, onde impedire che le sperequazioni alimentino ulteriori elementi di dissenso e di difficoltà.

Corre poi alla Commissione l'obbligo di un rilievo di molta importanza, che discende dal parere negativo sulla proposta copertura finanziaria, emesso dalla 5ª Commissione del Senato. L'indicazione della copertura con riferimento al capitolo n. 3523 del fondo globale, o meglio al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, non può essere ritenuta sufficiente, essendo noto che le previsioni cui detto fondo si riferisce sono già sostanzialmente tutte individuate, per cui non rimane alcuna disponibilità a favore del provvedimento in esame.

Allo stato degli atti, la Commissione ritiene pertanto di dover esprimere parere favorevole al disegno di legge, integrando detto parere con le indicazioni su esposte, e cioè con l'opportunità che le soluzioni tengano conto delle analoghe situazioni esistenti, e che sia reperita altrimenti, su fondi effettivamente disponibili, la copertura richiesta.

MONTINI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Roma, 28 maggio 1974

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica il proprio parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in quanto l'onere di 25 miliardi derivanti dal provvedimento stesso non trova un'indicazione di copertura sufficientemente precisa. Il presente parere è stato espresso a maggioranza.

COLELLA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado inferiore a colonnello ed equiparati, collocati in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1973 spetta lo stesso trattamento pensionistico previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, per i pari grado collocati a riposo dal 1° gennaio 1973.

Art. 2.

Le amministrazioni di provenienza del personale di cui all'articolo 1 provvederanno alle necessarie operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza secondo quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 25 miliardi si farà fronte mediante riduzione speciale al capitolo n. 3523 del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

PETIZIONE (n. 65)

PRESENTATA DAI SIGNORI GIUSEPPE MANNARINO
ED ALTRI

Il signor Giuseppe Mannarino, da Lucca, ed altri cittadini chiedono che siano adottati provvedimenti legislativi per estendere ai militari, collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1973, i benefici concessi dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, al personale in attività di servizio.